



*Il Presidente*

Roma, 19 Dicembre 2019  
prot. U/115/2019

Ai sigg. Presidenti Gruppi Prov.li SILB-FIPE  
e p.c. Alle Associazioni e Sindacati P.E.  
LORO SEDI

***Oggetto: OBBLIGO DI MEMORIZZAZIONE ELETTRONICA E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI GIORNALIERI ANCHE PER I SOGGETTI CON VOLUME D’AFFARI PARI O INFERIORE A 400.000 EURO***

Caro Presidente,

si ricorda che a decorrere dal 1° gennaio 2020 l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi - già in vigore dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro - troverà applicazione per tutti i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del DPR n. 633/1972, ivi comprendendo, pertanto, anche quelli con volume d’affari pari o inferiore a 400.000 euro.

Come si ricorderà, tra gli obiettivi perseguiti dal legislatore con la previsione del nuovo obbligo, figura quello di semplificare e digitalizzare i processi di certificazione dei corrispettivi, così da poter sviluppare adeguati meccanismi di riscontro tra le operazioni effettuate e la relativa documentazione a fini IVA.

A ben vedere, con riferimento al profilo della semplificazione, l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi sostituisce:

- gli obblighi di registrazione dei corrispettivi di cui all’art. 24, comma 1, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 (venendo quindi meno l’obbligo di annotare le operazioni nel registro dei corrispettivi);
- le modalità di assolvimento dell’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi con scontrino o ricevuta fiscale. Invero, l’esercente dovrà unicamente consegnare al cliente il c.d. “documento commerciale” che sarà emesso dal registratore telematico. E’ bene precisare che, su richiesta del cliente, resta comunque fermo l’obbligo dell’emissione della fattura.

Come noto, per poter assolvere correttamente l’obbligo in commento, gli esercenti dovranno acquistare un nuovo registratore telematico o adattare quello già in possesso, in modo da renderlo idoneo a effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi. A tali fini, è stato previsto, relativamente agli anni 2019-2020, un credito d’imposta pari al 50% della spesa sostenuta per ciascuno strumento, per un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di euro 50 in caso di adattamento. Il limite di spesa è pari euro 36,3 milioni per il 2019 e 195,5 milioni di euro per il 2020.

Viste le potenziali difficoltà, segnalate anche dalla Associazione all’Agenzia dell’Entrate, in sede di prima applicazione, il Legislatore ha concesso un **periodo di moratoria che prevede la non applicazione delle sanzioni nel primo semestre di vigenza del nuovo obbligo, sempre che i dati d’interesse vengano trasmessi all’Agenzia delle Entrate entro il mese successivo, secondo determinate procedure telematiche, indicate nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia Prot. n. 236086/2019, e nelle relative specifiche tecniche.**

In particolare, è previsto che nel primo semestre il trattamento sanzionatorio non trovi applicazione laddove l’esercente, pur non provvedendo alla memorizzazione e alla trasmissione con i nuovi registratori telematici, trasmetta all’Agenzia dell’Entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Quindi:

- per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000, per i quali l’obbligo è entrato in vigore già dal 1° luglio 2019, il periodo di moratoria avrà termine il 31 dicembre 2019 (l’esercente, ad esempio, dovrà trasmettere all’Agenzia i dati dei corrispettivi relativi al periodo dal 1° al 31 dicembre 2019 entro il mese successivo, e quindi entro il 31 gennaio 2020);
- per gli altri soggetti, per i quali l’obbligo troverà applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2020, il periodo di moratoria avrà termine il 30 giugno 2020 (ad esempio, i dati relativi al periodo dal 1° al 30 giugno dovranno esser trasmessi entro il 31 luglio 2020).

Quanto al trattamento sanzionatorio, è bene evidenziare che l’art. 2, comma 6, del D. Lgs. n. 127/2015, rinvia alle sanzioni previste dagli articoli 6, comma 3, e 12, comma 2, del D. Lgs. n. 471/1997. In particolare, è prevista:

- una sanzione pecuniaria pari al 100% dell’imposta corrispondente all’importo del corrispettivo non documentato;
- una sanzione accessoria, nel caso di quattro distinte violazioni nel quinquennio, corrispondente alla sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività da tre giorni a un mese.

Qualora l’importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccedesse la somma di euro 50.000, la sospensione sarà disposta per un periodo da un mese a sei mesi.

Da ultimo, l’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 506 del 10 dicembre 2019, ha precisato che **sono esclusi dalla trasmissione telematica i corrispettivi giornalieri relativi alle attività spettacolistiche disciplinate dall’art. 74-*quater* del DPR 633/72, in quanto le relative prestazioni rilevanti ai fini IVA, indicate nella tabella C citato del Decreto IVA, sono certificate mediante i titoli di accesso (biglietti di ingresso) emessi in osservanza alla normativa sul diritto d’autore, la cui gestione, come noto, è affidata alla SIAE.**

Vale la pena ricordare, infatti, che per effetto di quanto previsto dal D. Dirett. 13 luglio 2000 del Direttore generale del Dipartimento delle Entrate del Ministero delle Finanze, **gli esercenti attività spettacolistiche hanno l’obbligo di trasmissione dei dati dei corrispettivi alla SIAE prevedendo che gli strumenti di emissione dei titoli di accesso, misuratori fiscali e biglietterie automatizzate, siano abilitati all’emissione di un prospetto riepilogativo giornaliero da cui risultino, per ciascun evento, tra gli altri, i dati rilevanti ai fini IVA** (dati del soggetto emittente, corrispettivo per l’attività di spettacolo, l’incasso giornaliero, sigillo fiscale). Sarà poi la SIAE a metterli a disposizione dell’Anagrafe tributaria.



Resta fermo, invece, l'obbligo dell'invio telematico dei dati dei corrispettivi relativi alle attività accessorie diverse dai biglietti d'ingresso, tradizionalmente documentati con scontrino o ricevuta fiscale. In via cautelativa e in attesa di un chiarimento da parte della Agenzia delle Entrate si consiglia di procedere con un doppio invio telematico, uno a mezzanotte e l'altro a chiusura dell'evento.

Cordiali Saluti

Maurizio Pasca